

## LEASING NEL BILANCIO E REVISIONE DELLE CATEGORIE DEL DIRITTO CIVILE

Di Andrea Bucelli

| 461

**SOMMARIO:** 1. La «metabolizzazione giuridica» delle regole della tecnica contabile. – 2. Codice civile, IFRS 16 e right of use dei beni in leasing. – 3. Struttura e funzione del leasing: richiami e qualche spunto di riflessione. – 4. Assessment del contratto di leasing nell’ottica della redazione del bilancio. – 5. Possibile «creare un linguaggio franco comune tra diritti romanistici e diritto anglosassone»?

*ABSTRACT.* Nell’enunciare i principi di redazione del bilancio di esercizio l’art. 2423-bis, co., n. 1-bis, c.c., stabilisce che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto». Alla luce di tale norma si pone il problema della rappresentazione contabile di quei contratti, come il leasing, «nei quali il diritto di proprietà è esaurito fino al limite della rottura». Al contempo emerge un diritto di godimento dei beni (c.d. right of use) il cui valore economico, secondo i principi contabili internazionali, deve essere iscritto nello stato patrimoniale dell’utilizzatore della cosa in leasing, anziché in quello del concedente.

In tale dibattito, tuttora aperto, in cui necessariamente si confrontano diversi linguaggi e statuti epistemologici, riecheggiano le classiche categorie civilistiche, dalla proprietà al contratto, ai diritti reali e personali di godimento. Si ha però la netta impressione di un loro progressivo svilimento, anche perché scalfate da termini e concetti propri della cultura giuridica di common law.

In setting out the principles for the preparation of the financial statements, art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis the Italian Civil Code establishes that «the detection and presentation of items is carried out taking into account the substance of the transaction or contract». In the light of this rule, the problem arises of the accounting representation of those contracts, such as leasing, «in which the right of ownership is deprived to the limit of the breaking». At the same time, a right of use of the assets emerges, whose economic value, according to the international accounting standards, must be recorded in the balance sheet of the lessee, rather than in that of the lessor.

In this debate, still open, in which different languages and epistemological statutes necessarily confront each other, the classic civilistic categories echo, from property to contract, to real and personal rights of enjoyment. However, there is the clear impression of their progressive devaluation, also because they are undermined by concepts coming from a common law legal culture.



## 1. La «metabolizzazione giuridica» delle regole della tecnica contabile.

C'è una norma innestata nel codice civile che, forse per la materia trattata, non ha attirato le attenzioni dei civilisti<sup>1</sup>. Nell'enunciare i principi di redazione del bilancio di esercizio l'art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis<sup>2</sup>, c.c., stabilisce che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

Si dirà che il bilancio, fondamentale strumento dell'informazione societaria, è «riserva di caccia degli specialisti della ragioneria e della tecnica aziendale»<sup>3</sup>. Ma ciò non esime il giurista dall'occuparsene. Anzi: alcune riforme, sospinte dal legislatore europeo, hanno segnato «il recupero di centralità della disciplina (giuridica) contabile», con il recepimento dei «risultati della scienza aziendalistica», a cui viene attribuita «giuridicità cogente, trasformandone il ruolo da tecnica ancillare a chiave primaria di lettura della vicenda societaria»<sup>4</sup>.

Si potrà rilevare poi che la redazione del bilancio resta assoggettata a regole tecniche – i principi contabili nazionali ed internazionali – che, seppur recepite dall'ordinamento comunitario ed interno, si formano per via extra-legislativa, attraverso una mediazione professionale che oggi matura per lo più a livello internazionale ed europeo. Regole dunque sempre meno domestiche, permeate da una cultura (anche) giuridica distante da quella continentale e quindi aliena da ogni teorizzazione astratta<sup>5</sup>. Dispo-

sizioni che, solitamente indicate come integrative ed attuative delle clausole generali caratterizzanti la disciplina legale del bilancio, in primo luogo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423 c.c.), possono in realtà racchiudere prospettive ideologicamente differenziate<sup>6</sup> e, quindi, non possono sottrarsi ad un indispensabile vaglio di legalità costituzionale, poiché il bilancio di esercizio è un indispensabile strumento di controllo delle attività economiche<sup>7</sup>.

Per questa ed altre ragioni, non ultima l'intrigante formula legislativa sopra richiamata («sostanza dell'operazione o del contratto»), anche il civilista ha pieno titolo per intervenire in un dibattito dai contorni marcatamente interdisciplinari. Del resto il linguaggio degli economisti d'azienda che si occupano di bilancio è disseminato di riferimenti, più o meno espliciti, ad istituti e categorie ordinanti del diritto civile, dalla proprietà al contratto, ai diritti reali e personali di godimento. Da qui l'esigenza di un coordinamento terminologico e concettuale, la necessità di riannodare le fila di un dialogo che ha sempre stentato a decollare<sup>8</sup>.

Di tale scenario offre la più palmare evidenza la questione annosa e tuttora aperta della rappresentazione in bilancio dei beni oggetto del contratto di *leasing* (o locazione finanziaria che dir si voglia).

<sup>1</sup> Eccezione fatta per E. CATERINI, *Il sistema giuridico del bilancio nella legalità costituzionale*, Napoli, 2021.

<sup>2</sup> Numero aggiunto dall'art. 6, co. 3, lett. b), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

<sup>3</sup> G. COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, I, 1986, 2<sup>a</sup> ed., p. 203.

<sup>4</sup> P. MONTALENTI, *Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme*, in *Giur. it.*, 2004, p. 685.

<sup>5</sup> È uno dei tanti riflessi della globalizzazione magistralmente tratteggiati da P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, c. 161: «C'è una dimensione squisitamente culturale (cioè di cultura giuridica) che la globalizzazione investe, e di cui non si deve tacere. Concerne una ragguardevole immissione di valori culturali propri del mondo di *common law* nel nostro mondo di *civil law* (...) Ancor oggi, malgrado le osmosi prodotte dal fluire del tempo, *common law* e *civil law* costituiscono pianeti giuridici piantati su fondazioni diverse e portatori di diverse mentalità: due costumi giuridici, se non opposti, certamente assai diversificati. Se si pone attenzione per un attimo alla circostanza che la globalizzazione è un vento invadente originato soprattutto dal Nordamerica angloide, si comincia a capire che quel vento, dal nostro punto di vista, non porta solo barbarismi e invenzioni nuove ma porta soprattutto in seno alla nostra realtà un tessuto giuridico impregnato di mentalità, costumi, valori giuridici propri e naturali al pianeta d'origine ma estranei e dissonanti per il nostro (...) Da un

punto di vista culturale, il vecchio legalismo formalista massicciamente osservato e accuratamente mitizzato nel pianeta di *civil law* riceve dal contatto coi filoni globalizzatori un respiro più aperto e uno stimolo a parecchi ripensamenti essenziali».

<sup>6</sup> Contrariamente alla tradizionale impostazione codicistica, nel sistema IAS/IFRS il bilancio prescinde dalle funzioni organizzative di tutela dell'integrità del capitale. In argomento cfr. F. GALGANO, *Dogmi e dogmatica nel diritto*, Padova, 2010, pp. 77, 85 s.; S. FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi nel "nuovo" bilancio d'esercizio*, in *Giur.com.*, 2017, pp. 516 ss.; A. ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 27. Nello specifico dell'IFRS 16, per comprendere gli orientamenti sottostanti alle scelte maturate può essere utile indagare l'attività di *lobbying* manifestatasi nel processo di formulazione del nuovo processo contabile, A. REY, R. MAGLIO, V. RAPONE, *Lobbying during IASB and FASB convergence due processes. Evidence from the IFRS 16 project on leases*, in *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, vol. 41, 2020.

<sup>7</sup> In tal senso E. CATERINI, *Il sistema giuridico del bilancio*, cit., pp. 16, 35 nota 4, 51, 129, che ammonisce: «Il giurista non deve esonerarsi dallo studio dei bilanci e i *bilancisti* non devono reputarsi liberi dalla conoscenza profonda del diritto», e poi osserva che il bilancio è materia d'interesse di «alcune branche del diritto (tributaristi e contabilisti) i quali tendono a recepire regole della tecnica contabile senza la necessaria *metabolizzazione* giuridica».

<sup>8</sup> Tanto da aprire «quel fossato che nel nostro Paese ha sempre separato il diritto dalla contabilità» (E. FILIPPI, *Il bilancio: le soglie di non punibilità delle falsità e delle omissioni*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 216).

## 2. Codice civile, IFRS 16 e *right of use* dei beni in *leasing*

La *vexata quaestio* si può riassumere nella possibilità di iscrizione del bene ricevuto in *leasing* nell'attivo patrimoniale dell'impresa utilizzatrice, anziché in quello della società concedente: «per quei contratti nei quali il diritto di proprietà è esaurito fino al limite della rottura (...), ci si chiede se, ai fini del bilancio, abbia maggior rilievo l'appartenenza economica rispetto alla proprietà "giuridica"»<sup>9</sup>. A quest'ultima l'insegnamento civilistico riconduce il concetto di appropriazione, pur nella consapevolezza dei sempre più frequenti fenomeni di «scissione tra titolarità del diritto e gestione (cioè utilizzazione) del bene»<sup>10</sup>. Anche l'aziendalista che studia il *leasing* insiste sull'antinomia tra proprietà formale del concedente (*lessor*) e proprietà sostanziale dell'utilizzatore (*lessee*), proponendo di valorizzare quest'ultima a scapito della prima<sup>11</sup>.

Per rispondere al quesito sopra enunciato il redattore del bilancio guarderà in primo luogo al codice civile e, poi, ai principi contabili.

<sup>9</sup> F.M. GIULIANI, *Il leasing nel bilancio*, Milano, 1996, p. 2.

<sup>10</sup> Così U. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1980, rist., p. 31 ss., anche per il rilievo secondo cui: «Per quanto in un certo senso degradato, l'istituto proprietà appare tuttora coperto da una particolare garanzia costituzionale, che si riflette, logicamente, anche nelle singole situazioni di proprietà». Sulla dissociazione della figura tradizionale della proprietà, «tipica nel codice napoleonico e in quanti lo hanno seguito di una società di piccoli proprietari», che «si coordina probabilmente con la tradizione giuridica dei paesi di diritto romano ma risulta ingiustificata in una società basata sui redditi da lavoro», T. ASCARELLI, *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 95, riconduceva la «scissione tra proprietà (economica) e controllo della ricchezza» al meccanismo dei titoli di credito e a quello bancario. *Ça va sans dire* che la scomposizione dell'istituto proprietario ha un'espressione culminante nella riflessione di S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 265, che coglie la sostanza della fattispecie, al di là delle forme: «L'unità del fenomeno produttivo si profila nettamente e rivela il suo significato giuridico. Al diritto non è indifferente il fenomeno organizzativo che vincola, se non assorbe, la proprietà e l'attività del proprietario». Nel senso di riferire l'idea di appartenenza al (solo) proprietario, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, Torino, 1988, 2, p. 39 s., benché in talune ipotesi, quale l'enfiteusi, «possa dubitarsi circa l'individuazione del soggetto, al quale a buon diritto spetti la vera qualifica di proprietario».

<sup>11</sup> Cfr. in particolare G. ALBERTINAZZI, *Sostanza e forma nel bilancio di esercizio. Dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma alla predisposizione di un particolare modello di definizione dell'oggetto di rappresentazione del bilancio*, Milano, 2002, e già E. VIGANÒ, *L'iscrizione del leasing nei conti e nei bilanci dell'impresa*, Napoli, 1969. Anche la Commissione Europea, nella Comunicazione del 20 dicembre 2010, ha distinto la «proprietà economica» dalla «proprietà giuridica».

Acquisito, come detto, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che è tale da incidere sulla nozione stessa di «patrimonio di bilancio»<sup>12</sup>, la disciplina codicistica fa esplicito riferimento, in più luoghi, alla locazione finanziaria: nello schema di stato patrimoniale tra le immobilizzazioni deve essere data separata indicazione a quelle «concesse in locazione finanziaria» (art. 2424, co. 1, *sub b*, c.c.). Segno evidente che si fa riferimento al bilancio del concedente, non a quello dell'utilizzatore, il quale deve piuttosto imputare a conto economico il canone di leasing alla voce B8) - Costi per godimento di beni di terzi (art. 2425 c.c.). Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore devono essere ripartite in funzione della durata del contratto di locazione (art. 2425-bis, co. 4, c.c.), dandosi così rilievo alle operazioni di vendita con retrolocazione<sup>13</sup>.

La soluzione accolta dal legislatore della riforma del diritto societario è dunque coerente con il c.d. metodo patrimoniale: è il concedente che deve iscrivere tra le attività del proprio stato patrimoniale il bene concesso in *leasing*, mentre l'utilizzatore nulla sarà tenuto a rilevare sia tra le attività che tra le passività della propria situazione patrimoniale. Se poi si considera che, per recuperare le informazioni che quel sistema di rappresentazione non è in grado di fornire attraverso i prospetti contabili, è prevista un'informazione aggiuntiva da inserire nella nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 22 c.c.), che perciò deve dar conto degli effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della "sostanza" dell'operazione, si comprende come la disciplina codicistica sia segnata da un evidente compromesso, oltre ad essere del tutto disallineata dai principi contabili internazionali. Questi ultimi, infatti, hanno ormai definitivamente sposato il c.d. metodo finanziario, secondo cui il bene in *leasing* deve collocarsi nello stato patrimoniale dell'utilizzatore piuttosto

<sup>12</sup> S. FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi nel "nuovo" bilancio d'esercizio*, cit., p. 509 s. rileva che la clausola della prevalenza della sostanza sulla forma è tale da incidere sulla rappresentazione contabile di attività e passività, costi e ricavi e, dunque, sulla nozione stessa di «patrimonio di bilancio», da tenere ben distinta dal concetto di patrimonio quale garanzia del credito (art. 2740 c.c.), ma anche da quella basata sulla «disponibilità definitiva». Il che conferma la relatività della nozione di patrimonio già evidenziata, su un piano generale, da L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito di patrimonio autonomo e separato*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti. Scritti giuridici*, Milano, 1998, p. 666 s., per cui dalle diverse norme (v., ad esempio, artt. 490, 554, 565, 587, 822 ss., 2740 c.c.) si potrà tutt'al più enucleare una nozione molto generale di patrimonio quale «contenitore» di situazioni soggettive di vantaggio, con la conseguenza che il concetto va a declinarsi di volta in volta a seconda della sottesa *ratio*.

<sup>13</sup> G. DI ROSA, *L'operazione di sale and lease back tra normotipo astratto e fattispecie concreta*, in *Riv.dir.civ.*, 2015, p. 1137.



che in quello del concedente, che pure ne rimane formalmente proprietario.

La versione più aggiornata dei principi contabili internazionali in materia, l'International Financial Reporting Standard 16 (IFRS 16), pubblicato il 13 gennaio 2016 dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologato con Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017, al paragrafo 9 definisce il contratto di *leasing* assumendo come punto di osservazione la posizione giuridica dell'utilizzatore, il c.d. *right of use asset*: «Il contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo». Di seguito (Appendice B, Guida operativa, B9) la precisazione secondo cui: «Per valutare se un contratto conferisce il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività individuata (cfr. paragrafi B13-B20) per un certo tempo, l'entità deve valutare se lungo tutto il *periodo di utilizzo* il cliente godrà di entrambi i due seguenti diritti:

- a) il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'utilizzo dell'attività (come descritto ai paragrafi B21-B23);
- b) il diritto di decidere sull'utilizzo dell'attività (come descritto ai paragrafi B24-B30)<sup>14</sup>.

Un lessico che riecheggia il menzionato art. 2427, co. 1, n. 22 c.c., in cui si legge di «operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto». Un approccio definitivo che, pur evocando i diritti, poco ha a che vedere con le classiche categorie civilistiche.

A voler inquadrare la situazione giuridica dell'utilizzatore nei consueti modelli formali a cui si riconducono le situazioni di godimento, dovremmo chiederci se si è di fronte ad un diritto personale oppure ad un diritto reale di godimento<sup>15</sup>, ad una situazione possessoria o di detenzione.

<sup>14</sup> Le citazioni sono tratte dal Regolamento (UE) 2017/1986, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16. Quest'ultimo, nella Guida operativa contenuta nell'Appendice B, specifica ulteriormente il diritto di ottenere i benefici economici del bene e di deciderne l'utilizzo.

<sup>15</sup> Sulla *summa divisio* un ampio quadro di riferimenti dottrinali è criticamente presentato e discusso da F. GIGLIOTTI, *Il fenomeno giuridico del godimento. Tra dimensione fattuale e rilevanza effettuale*, Napoli, 2008, pp. 107, 113 ss., 127, 131, 133 s., 147. Un'agile e puntuale messa a fuoco delle «conseguenze che comporta la qualificazione del contratto come costitutivo di un diritto personale anziché reale di godimento», da cui emerge una «varietà sconcertante, di rado giustificabile sul piano razionale», si deve a G. GABRIELLI, *La locazione e i contratti aventi*

L'interrogativo è tutt'altro che ridondante, visto che anni orsono una giurisprudenza di merito, proprio argomentando dalla natura personale del diritto di godimento dell'utilizzatore di beni in *leasing*, ebbe ad invalidare il bilancio del medesimo soggetto che aveva iscritto quei beni nell'attivo del proprio stato patrimoniale. La dottrina sul punto a tutt'oggi non offre indicazioni sicure<sup>16</sup>.

*ad oggetto la concessione in godimento dei beni*, in Riv. dir. civ., 2006, p. 330 ss. A giudizio di D. POLETTI, *Decadenza o metamorfosi dell'usufrutto? Spunti per una riflessione*, in *Le società*, 2016, 8-9, p. 937, se l'idea del frazionamento appare particolarmente congeniale al dominio nei tempi odierni, d'altra parte il mantenimento del rigore sistematico impone ancora di tener ferma, sotto il profilo rimediabile, la linea di confine tra diritti reali e diritti di credito o, meglio, diritti personali di godimento. Per un quadro di sintesi con richiami di dottrina, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, cit., p. 35 s.

Da notare peraltro lo sfumare della linea di confine nella prassi internazionale ed europea, riscontrabile ad esempio nell'ampia definizione di locazione, a ben vedere comprensiva dei diritti reali minori (cfr. tra le altre Corte di Giustizia, 9 ottobre 2001, C-108/1999).

<sup>16</sup> Il riferimento è ad App. Milano, 11 febbraio 1997, in *Le società*, 1997, 10, p. 1149 ss., con commento critico di G.E. COLOMBO, secondo la quale: «Nel caso in cui una società abbia stipulato un contratto di *leasing* immobiliare, non è corretto procedere alla capitalizzazione dei canoni di *leasing* nella misura corrispondente alla quota del canone imputabile al costo reale dell'immobile, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, perché nell'attuale ordinamento non sono iscrivibili tra i valori attivi del patrimonio i diritti personali di godimento fra i quali sono sicuramente ricompresi i diritti di godimento derivanti dal contratto di locazione finanziaria quale ne sia l'oggetto (bene mobile od immobile), in secondo luogo perché fino all'esercizio del diritto di riscatto, l'utilizzatore resterà solamente un creditore della società di *leasing* per il riscatto dell'immobile». Da tale massima qualche anno dopo si discostava Cass., 26 maggio 2003, n. 8292, in *Boll. trib.*, 2003, 22, p. 1663 ss., con nota di L. ROSA, P. PALOMBINI, *Patrimonializzazione del costo dei beni presi in leasing*: «il metodo di contabilizzazione finanziario (...) per i beni concessi in locazione finanziaria anche se non riconosciuto dall'attuale sistema non si può considerare vietato». Analogamente, Comm. trib. reg. Lombardia, 11 luglio 2018, n. 4221, in <https://ilsocietario.it>, con commento di C. SOTTORIVA, *L'iscrizione del contratto di leasing con il metodo finanziario nel bilancio OIC*.

In dottrina, esclude la rilevanza della mera detenzione E. BOCCHINI, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, Torino, 2008, p. 211, mentre F. COSSU, *Armonizzazione contabile e sistemi di informazione societaria*, Napoli, 2020, p. 117, invita a «riflettere sulla pregnanza delle mere situazioni di fatto», in cui si è ravvisata la «prova di uno svuotamento e soprattutto di una perdita di valore del "titolo giuridico", del diritto, in correlazione alla situazione di fatto». Alla quale peraltro, osservano L. DEL FEDERICO, S. GIORGI, *Forma e sostanza nei rapporti tra norme civilistico-contabili e norme fiscali*, in *Dir.prat.trib.internaz.*, 2017, n. 2, p. 397 s., non si può disconoscere a priori rilevanza giuridica: «Considerazioni non dissimili possono estendersi dalla rilevanza (giuridica) dei diritti obbligatori a quella (pur sempre giuridica) di mere situazioni di fatto cui il diritto attribuisce rilevanza. L'analisi basata su rischi e benefici, tipica della "sostanza" Ias/Ifrs guarda, infatti, al complessivo regolamento contrattuale, al comportamento effettivo

Nel contesto delle situazioni soggettive che scaturiscono dalla complessa operazione negoziale si è persino affacciata l'ipotesi della realtà della posizione dell'utilizzatore, rinvenuta nel regime dei rischi pressoché integralmente trasferiti al *lessee*<sup>17</sup>. Anche i benefici ritraibili dalla cosa vengono per lo più dirottati verso l'utilizzatore, al punto da svuotare di contenuto la proprietà del concedente<sup>18</sup>.

La locazione finanziaria è un contratto che consente un godimento interinale<sup>19</sup>, suscettibile di evolversi nella piena proprietà. Nonostante tale proiezione dinamica verso il dominio, la situazione del *lessee* è dall'opinione prevalente ricondotta nello schema del diritto relativo. Ciò considerando, da un lato la trama dei rapporti e quindi l'imprescindibile ruolo tanto del fornitore che del concedente/finanziatore<sup>20</sup>, in vista del soddisfacimento

---

dei contraenti, anche successivo all'accordo, valorizzando, altresì la durata dello stesso, il rapporto tra il corrispettivo dedotto ed il *fair value* del bene. Ma non vi è nulla di economico in simili valutazioni. Basti pensare che è la stessa disciplina dell'interpretazione del contratto ad attribuire rilievo al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, alle prassi interpretative e commerciali (...). In assenza di una norma, non necessariamente di matrice civilistica, che autorizzi l'ingresso nel "mondo del diritto" di tali elementi (fatti, comportamenti, prassi), i medesimi nessuno spazio potrebbero trovare».

<sup>17</sup> Così M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981, p. 164 ss.

<sup>18</sup> Cfr. le diverse riflessioni di A. MASTRORILLI, *Inadempimento del fornitore, rischio contrattuale, tutela dell'utilizzatore*, in *Foro it.*, 1993, I, cc. 1146, 1148, nonché L. DI NELLA, *Le Sezioni unite e "i" leasing: profili critici e ricostruttivi*, in *Rass.dir.civ.*, 1995, 2, p. 308 ss., critico verso una giurisprudenza di merito che dalla ritenuta appartenenza del bene in *leasing* al patrimonio dell'utilizzatore ne dedusse la responsabilità penale per distrazione di beni (delitto di bancarotta ex art. 216, n. 1, l. fall.).

<sup>19</sup> In tal senso la ricostruzione di G. Buset, *Contratto, programma traslativo di scambio e godimento interinale*, in *Riv.dir.civ.*, 2019, 2, p. 377 ss., che propone un'analisi sintetica, con «lente unitaria» e dalle non trascurabili «potenzialità euristiche», volte ad enucleare la disciplina del «speculare godimento» a cui dà luogo il complesso fenomeno negoziale che spazia dal *leasing* traslativo al preliminare di vendita ad effetti anticipati, al *rent to buy*, in via di espansione anche sul piano legislativo, per fronteggiare la rigidità di modelli tipici quali la vendita con riserva di proprietà o l'ipoteca a favore dell'alienante. Si tratta di figure che, inquadrare in una prospettiva procedimentale, sono accomunate dalla «frantumazione della (ordinaria) istantaneità attuativa dell'operazione economica di scambio, delineata dal *consenso traslativo*», in cui la «situazione soggettiva reale viene piegata, nel periodo intermedio, ad una (precipua) funzione di garanzia del *programmato* alienante, laddove la diluizione esecutiva della controprestazione del trasferimento *internalizza* il finanziamento di cui abbisogna il *programmato* acquirente». Indagine ampiamente sviluppata dall'A. in *L'attribuzione interinale del godimento*, Napoli, 2021, *passim*.

<sup>20</sup> Il quale «si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione

dell'interesse al godimento del bene di cui è portatore l'utilizzatore, dall'altro lato la proprietà che, per quanto "denudata", rimane pur sempre ancorata, in funzione di garanzia, alla società di *leasing*.

### 3. Struttura e funzione del *leasing*: richiami e qualche spunto di riflessione

La funzione di garanzia appena evocata lascia trasparire la qualificazione del contratto di *leasing* in termini finanziari. Tale prospettiva è largamente accreditata, anche se non da tutti condivisa. Non c'è dubbio che i due contratti, di vendita (tra fornitore e *lessor*) e di *leasing* in senso stretto (tra *lessor* e *lessee*), nel comporre la complessa operazione, in sé e per sé considerati esprimono una ben diversa causa di scambio, rispettivamente tra bene e prezzo, tra godimento del bene e canoni. La causa di finanziamento, che non assume certo le sembianze del contratto di credito (art. 1813 c.c.), si può scorgere guardando sia alla qualità soggettiva del concedente (banca o intermediario finanziario)<sup>21</sup>, sia soprattutto all'operazione nel suo insieme, cogliendone cioè il tratto unitario, il risultato che scaturisce dalla combinazione dei due negozi, la cui interdipendenza è per lo più inquadrata nella categoria del collegamento negoziale, a sua volta desumibile da diverse circostanze, *in primis* le clausole contrattuali di rinvio da un contratto all'altro.

Obiettivo delle diverse ricostruzioni è soprattutto individuare adeguati rimedi a tutela dell'utilizzatore a fronte all'inadempimento del fornitore che, pur non essendo formalmente parte contrattuale del *lessee*, è da questi conosciuto e, prima ancora, individuato per trattare l'affare. Il che ha indotto alcuni (compresa una risalente, ma sporadica sentenza di legittimità) a ricostruire la fattispecie muovendo dalla effettiva dinamica socio-economica, quale unico contratto trilaterale, progressivamente formatosi tra fornitore (venditore), concedente (società di *leasing*) ed utilizzatore<sup>22</sup>.

---

per un dato tempo verso un determinato corrispettivo»: è la zione che si ricava dall'art. 1, co. 136, l. 4 agosto 2017, n. 124, *Legge per il mercato e la concorrenza*.

<sup>21</sup> «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385...» (art. 1, co. 136, l. n. 124/2017 cit.), da cui, secondo E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il contratto di leasing finanziario alla luce della legge n. 124/2017*, in *Nuova giur.civ.comm.*, 2019, II, p. 181, «si dovrebbe allora concludere che la causa del *leasing* nel quale sia previsto un diritto di riscatto ha sempre natura finanziaria e non traslativa, con la conseguenza di una netta separazione tra *leasing* e vendita con riserva di proprietà».

<sup>22</sup> Sosteneva tale tesi già D. PURCARO, *I problemi di struttura del leasing*, in *Riv. it. leasing*, 1987, p. 543 ss., la cui ricostru-



Se dunque ad una (prevalente) visione atomistica, che ha avuto il problema di chiarire il nesso tra due contratti autonomi e tuttavia tra loro collegati, si è contrapposta una (minoritaria) visione unitaria, intenta a qualificare le dichiarazioni contenute nei formulari in uso nella prassi contrattuale, l'analisi causale ha oscillato tra un piano e l'altro, focalizzandosi ora sulla dimensione del singolo contratto, ora su quella dell'operazione complessivamente considerata. Ne è scaturito un ventaglio di proposte ricostruttive che nel *leasing* hanno di volta in volta ravvisato la funzione di scambio propria della locazione piuttosto che quella della vendita con riserva di dominio o, ancora, una combinazione tra l'uno e l'altro schema negoziale, talora richiamandosi pure alla figura del contratto misto.

La Cassazione, come noto, ha scomposto la figura del *leasing* finanziario nei due sottotipi del *leasing* di godimento e del *leasing* traslativo<sup>23</sup>.

Largamente criticata in dottrina, tale distinzione di matrice giurisprudenziale è stata superata dagli interpreti che – dicevamo – hanno per lo più esaltato il profilo finanziario, anche se «ricostituire l'intera operazione all'unica matrice del finanziamento, se pur non errato, risulta riduttivo»<sup>24</sup>.

Gli interessi in gioco sono ovviamente diversi, come del resto lo sono negli schemi contrattuali tipici. Il concedente intende realizzare un investimento remunerativo, il fornitore punta a collocare il be-

---

zione troverà un riscontro in Cass. 26 gennaio 2000, n. 854, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2269, con la conseguente legittimazione attiva dell'utilizzatore all'esercizio dell'azione di risoluzione della vendita, pur con il coinvolgimento del concedente quale liticonsorte necessario. Poi però ha prevalso decisamente la tesi del collegamento negoziale, inteso da taluni in senso tecnico: cfr. tra gli altri R. CLARIZIA, *I contratti per il finanziamento dell'impresa. Mutuo di scopo, leasing, factoring*, in V. Buonocore (diretto da), *Tratt.dir.comm.*, Torino, 2002, p. 282 ss.; in senso atecnico da Cass. 2 novembre 1998, n. 10926, mentre si mostra contrario G. DE NOVA, *Il contratto di leasing*, Milano, 1995, p. 34.

<sup>23</sup> Contrapposizione elaborata dalle storiche decisioni rese da Cass. nn. 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574 del 13 dicembre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, c. 462 ss., con note di G. DE NOVA, *La Cassazione e il leasing: atto secondo*, e R. PARDOLESI, *Leasing finanziario: si ricomincia da due*, e in *Giur. it.*, 1990, I, c. 741 ss., con nota di R. CLARIZIA, "Nuova" figura di leasing e vecchi problemi: l'applicabilità dell'art. 1526 c.c., e poi confermata da Cass., sez. un., 7 gennaio 1993, n. 65, in *Foro it.*, 1994, I, c. 177. Distinzione che, si ricorderà, portava ad inquadrare le conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, rispettivamente, nell'art. 1458 c.c. nel primo caso, nell'art. 1526 c.c. nel secondo. Per una discussione critica delle varianti della funzione di scambio nel *leasing* finanziario, da esaminare con attenzione alla funzione pratica del singolo contratto e, quindi, ai prodotti della prassi commerciale, cfr. tra gli altri N. VISALLI, *La problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale*, in *Riv.dir.civ.*, 2000, II, p. 670 ss.

<sup>24</sup> È il giusto rilievo di G. LENER, *La qualificazione del leasing fra contratto plurilaterale ed "operazione giuridica"*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1155.

ne sul mercato, l'utilizzatore a fruirne senza immobilizzare capitali per l'acquisto e potendone al contempo sfruttare da subito le utilità fino ad esaurimento, ovvero per un determinato periodo, salvo poi valutare la convenienza dell'acquisto. Tali interessi possono essere contestualmente soddisfatti attraverso lo schema negoziale che si dipana attraverso i due contratti di cui ognuno conserva la propria autonomia funzionale: da un lato la vendita, dall'altro il *leasing* in senso stretto. La prima è però strumentale e, al tempo stesso, attua un obbligo assunto dal concedente con l'altro contratto, sicché il pagamento del prezzo al fornitore indirettamente finanzia il godimento ed eventualmente l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore. La locazione così congegnata si atpeggia come finanziaria proprio perché realizza un finanziamento a scopo di godimento; lo scambio è tra valore d'uso e corrispettivo ovvero, in caso di riscatto, tra valore capitale del bene e corrispettivo diluito nel tempo.

Se questi sono gli effetti essenziali dell'operazione, tutti egualmente indefettibili, e se la causa del contratto, secondo l'insegnamento pugliattiano<sup>25</sup>, è per l'appunto sintesi (non degli interessi, inesorabilmente differenziati, ma) degli effetti giuridici, non si vede ragione per privilegiarne alcuni ed oscurarne altri, oppure per relegare, come spesso accade, il risultato del complessivo assetto (soltanto) sul piano economico, senza configurare la causa che in concreto affiora dal nesso tra i due contratti<sup>26</sup>.

Struttura e funzione dell'operazione di *leasing* sono state al centro di un lungo ed intenso dibattito e, a seconda della ricostruzione accolta, sono stati in vario modo risolti gli specifici problemi di disciplina che si pongono rispetto ad un contratto pur sempre atipico, che come tale può essere lacunoso. Il che in realtà non si verifica per il contratto di *leasing*, che di solito contiene un regolamento assai

---

<sup>25</sup> S. PUGLIATTI, *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, ora in *Diritto civile. Metodo. Teoria. Pratica*, Milano, 1951, p. 111.

<sup>26</sup> Fermo restando i due contratti autonomi e distinti, rinveniva infatti una sovra-causa dell'intera operazione negoziale Cass., 27 luglio 2006, n. 17145, in *Foro it.*, 2006, c. 1740, con commenti adesivi di F. BRAVO, *L'unicità di regolamento nel collegamento negoziale: la «sovrapposizione contrattuale»*, in *Contratti*, 2004, 2, p. 128 ss.; E. FOCESATO, *Causa unitaria nell'ambito dell'operazione di leasing finanziario e tutela dell'utilizzatore: una svolta della Cassazione?*, in *I Contratti*, 2007, p. 379 ss.

In generale F. ALCARO, *Introduzione: dogmi, problemi e profili ricostruttivi*, in F. Alcaro (a cura di), *Causa del contratto. Evoluzioni interpretative e indagini applicative*, Milano, 2016, p. 22, osserva che «la causa può rivendicare una sua autonomia quale ragione di un determinato assetto d'interessi. Anche il riferimento all'unità dell'operazione economica, intesa come categoria, può dare conto della concreta funzione svolta da un determinato assetto di interessi».

elaborato, forgiato nella prassi della contrattazione in serie e ben difficilmente carente. Semmai il problema che più spesso le affligge è quello della dubbia liceità e meritevolezza di singole clausole sotto il profilo della allocazione dei rischi e dei costi tra la società di *leasing* ed il suo cliente. Perciò, nella prospettiva diffusamente avvertita di individuare un adeguato supporto rimediabile a tutela dell'utilizzatore, si è andati alla ricerca tra le norme sul contratto in generale e tra quelle sui singoli contratti tipici di previsioni che potessero rispondere all'esigenza di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, specie in caso di inadempimento del fornitore (per mancata consegna o vizi della cosa) o dello stesso utilizzatore (per mancato pagamento dei canoni)<sup>27</sup>.

Ma non è qui il caso di addentrarsi in una discussione che ha avuto ampi sviluppi sia in dottrina che in giurisprudenza e, negli ultimi anni, anche sul versante legislativo<sup>28</sup>.

#### 4. *Assessment del contratto di leasing nell'ottica della redazione del bilancio*

Facendo il punto su una riflessione svolta in un più ampio lavoro monografico pubblicato di recente<sup>29</sup>, vorrei piuttosto cogliere alcuni profili della problematica rappresentazione in bilancio delle situazioni giuridiche che scaturiscono dall'operazione di *leasing*, nella consapevolezza che, «se dalla qualificazione giuridica del contratto non discende automaticamente la soluzione del problema contabile, non pare dubbio che la conformazione giuridica possa influenzare in modo rilevante la soluzione del problema contabile»<sup>30</sup>.

Per quanto poco avvertito sia dagli aziendalisti che dai giuristi, un aspetto merita di essere sottolineato. Il redattore del bilancio inevitabilmente si fa interprete del contratto in tutte le sue parti e, in base al sopra richiamato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ne ricerca la causa concreta<sup>31</sup>.

Ma c'è di più. Per quanto qui interessa il già citato IFRS 16 mette a punto un minuzioso schema di *assessment* del contratto e, pur senza impiegare il concetto di causa, da sempre tra i più ostici e caleidoscopici della dogmatica giuridica<sup>32</sup>, evoca il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Poi, un fittissimo reticolo di requisiti ricavati dalle fattispecie più diverse della prassi negoziale fornisce la lente con cui “leggere” la complessa operazione, comprensiva tanto del *leasing* finanziario che di quello operativo<sup>33</sup>. Ciò per addivenire ad una sistemazione contabile ispirata al metodo finanziario che, a differenza del tradizionale metodo patrimoniale, si reputa in grado di restituire una più compiuta e trasparente visione dell'impatto del *leasing* sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziaria dell'impresa.

Nel *leasing* finanziario, come detto, l'utilizzatore è indirettamente finanziato dal concedente, che paga per suo conto il prezzo d'acquisto al fornitore, il quale vende il bene in vista della locazione, ragion per cui deve consegnarlo direttamente al medesimo utilizzatore, messo così in condizione di trarre dalla cosa le utilità di cui essa è capace<sup>34</sup>.

una questione è elemento che obbliga il redattore del bilancio ad una previa opera interpretativa dei fatti giuridici da rilevare e presentare in bilancio il cui processo può avere bisogno di una esplicitazione nella nota integrativa (...) il principio *substance over form* enuncia in modo precettivo quale debba essere il metodo ermeneutico che deve guidare la redazione del bilancio (...). In questo senso non contiene uno scopo-valore nel senso proprio. Tale enunciato impone all'interprete di attingere al rapporto giuridico concreto e, con esso, al suo valore effettivo. Questo, nell'enucleare l'utilità ed interesse concreto che le parti hanno divisato nel contratto o operazione contrattuale, fa sì che il valore stimato e il titolo da rappresentare in bilancio non siano quelli apparenti, sebbene dichiarati, ma gli altri desunti dalla realtà, ossia dal mercato. Si pensi, per tutte, alla questione aperta che riguarda la rilevazione contabile del *leasing* operativo o finanziario. Ciò comporta che il sistema di rilevazione dei fatti giuridici da commutare in poste del bilancio pone al centro non più la rilevazione reddituale ma quella patrimoniale».

<sup>32</sup> Cfr., per tutti, l'approfondita indagine di R. ROLLI, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, *passim*.

<sup>33</sup> È la Guida operativa dell'IFRS 16 a fornire le indicazioni di dettaglio per interpretare le singole clausole; per identificare e qualificare il contratto come *leasing*, a tal fine è previsto un apposito diagramma; per definire il *right of use asset*; per tener conto del collegamento tra contratti; per valutare la durata del rapporto e le modifiche del regolamento contrattuale, ad esempio in conseguenza del Covid-19: v. G. DICUNZO, *Rilevazione e valutazione in bilancio delle operazioni di leasing. Problematiche applicative dopo l'introduzione dell'IFRS 16*, Torino, 2020, pp. 24, 33 ss., 85 ss., 120 (dove la precisazione che i locatari, ai fini dell'applicazione del nuovo principio contabile, hanno dovuto «analizzare gli accordi di leasing, anche con il supporto delle controparti, per comprendere le clausole e le condizioni contrattuali»).

<sup>34</sup> Detto con le parole di A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo*, Milano, 2012, p. 86, «le persone sono interessate alle utilità dei beni, ed anche in una prospettiva fiscalista si dovrebbe tener conto del dato di fatto per cui alle persone

<sup>27</sup> Su quest'ultima fattispecie v. ora art. 1, co. 136-140, l. 4 agosto 2017, n. 124.

<sup>28</sup> Nella vasta letteratura sul *leasing*, per aggiornate indagini ed estesi riferimenti di dottrina e giurisprudenza rinvio a C. BOITI, *Leasing e tutela dell'utilizzatore*, Napoli, 2020; V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, Roma, 2018; P. DE MARTINIS, *L'atipicità dei «nuovi» leasing: obbligo di subentro, patto di riacquisto ed altre «garanzie»*, Torino, 2018.

<sup>29</sup> A. BUCELLI, *Godimento dei beni d'impresa tra forma giuridica e sostanza economica. La locazione finanziaria*, Napoli, 2022.

<sup>30</sup> G. DE NOVA, *Norme vigenti e progetti di disciplina legislativa relativi all'attività di leasing in Italia*, in AA.VV., *La contabilizzazione delle operazioni di leasing*, Milano, 1983, p. 65.

<sup>31</sup> E. CATERINI, *Il sistema giuridico del bilancio*, cit., pp. 98 ss., 193 s.: «La circostanza normativa che enuncia il principio in



Nel *leasing* operativo lo schema non è trilaterale ma bilaterale, non è presente l'intermediazione finanziaria di un terzo, concerne beni a rapida obsolescenza, né di solito è previsto il diritto di riscatto a scadenza di contratto. Lo scambio si realizza perciò tra valore d'uso del bene e canoni periodici.

Ciononostante, ai fini della rappresentazione in bilancio, il trattamento è ormai unitario ed obbedisce ad alcune fondamentali direttive<sup>35</sup>:

- a) «Alla data di decorrenza il locatario deve rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing» (n. 22); passività da determinare in base «al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing non versati» (n. 26), comprensive del prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto (n. 27) e degli interessi (n. 36);
- b) a seconda che si tratti di *leasing* finanziario od operativo<sup>36</sup>, il locatore rileverà, nel primo caso, il credito corrispondente all'investimento netto (n. 67), nel secondo, dove non sussistono i presupposti di una sostanziale vendita (n. 86), le attività sottostanti (n. 88);
- c) nel rendiconto finanziario saranno evidenziati i pagamenti e le riscossioni, comprensivi sia della quota capitale che degli inte-

interessano le risorse generate dalle cose non le cose in sé, sicché si dovrebbe pur sempre osservare come il modello semplicistico che contempla una persona una cosa nello stesso istante di tempo (...) non può ambire a porsi come modello universale e meno che mai modello standard atto a costituire il terreno di incontro tra diverse tradizioni di ricerca».

<sup>35</sup> Le citazioni e i riferimenti che seguono senza altra indicazione sono tratti ancora dal Regolamento (UE) 2017/1986 richiamato *supra* al § 2 e, quindi, si riferiscono all'IFRS 16, la cui minuziosa disciplina è qui richiamata per quel che serve nell'economia della riflessione. Per un'esposizione di dettaglio, corredata da casi aziendali ed esempi numerici molto utili, v. E. ABATE, G.A. ACUNZO, N. FONTANA, *IFRS 16. Il nuovo principio contabile sul leasing*, Milano, 2018. Per ulteriori approfondimenti, specie con riguardo all'evoluzione dei principi contabili e ai contenuti dell'IFRS 16, si rinvia a G. DICUNZO, *Rilevazione e valutazione in bilancio delle operazioni di leasing*, cit., che (a pp. 32, 144) osserva: «L'adozione delle nuove norme contabili riduce la discrezionalità concessa ai redattori del bilancio, eliminando gli *off-balance sheet leases*. Le informazioni richieste dall'IFRS 16 forniscono agli utilizzatori dei bilanci gli elementi utili per valutare l'effetto dei contratti di leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati economici e sui flussi di cassa di un'impresa (...) L'applicazione delle nuove disposizioni assicura una maggiore comparabilità dei bilanci e consente un confronto diretto tra imprese che decidono di acquistare la proprietà dei beni e quelle che acquisiscono asset mediante leasing».

<sup>36</sup> «Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà di un'attività sottostante. Un leasing è classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti da un'attività sottostante» (n. 62).

ressi relativi alle passività maturate per il *leasing* (n. 50);

- d) sotto il profilo economico l'utilizzatore, tra i componenti negativi di reddito, apposta da un lato l'ammortamento del *right of use* (n. 32), cioè delle utilità o parte di esse, a seconda della durata del contratto e della vita economica del bene, durevolmente acquisite alla combinazione produttiva e via via "consumate" nella gestione, dall'altro gli interessi (n. 37), a fronte del finanziamento ottenuto sotto forma di anticipazione del prezzo di acquisto del bene. Quindi i canoni<sup>37</sup> confluiranno tra i costi, ma non per l'intero ammontare, bensì soltanto – data la logica finanziaria che permea l'operazione – per la quota di interessi in essi incorporata. Tra i profitti il locatore indicherà gli interessi di competenza (*leasing* finanziario), ovvero il corrispettivo del godimento del bene (*leasing* operativo), oltre all'ammortamento, in quest'ultimo caso, delle attività sottostanti (nn. 81, 84, 90).

Così impostato il trattamento contabile degli effetti del contratto di *leasing*, il bilancio del concedente e soprattutto quello dell'utilizzatore forniranno un quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico, una base informativa sufficiente e trasparente per una pluralità di destinatari.

Nel principio contabile IFRS 16 perde forza, dunque, la distinzione tra *leasing* finanziario e *leasing* operativo. Né vi è traccia esplicita della dicotomia, tutta domestica, tra *leasing* traslativo e *leasing* di godimento, che a lungo ha dominato la scena del diritto giurisprudenziale.

Oggi però quest'ultima contrapposizione, seppur generalizzante e basata su criteri incerti e scarsamente affidabili, tende ad essere bandita sin troppo sbrigativamente. Essa ha senz'altro il difetto di oscurare il profilo finanziario dell'operazione, tuttavia coglie l'esigenza di dar rilievo allo specifico regolamento contrattuale, alla "sostanza" dell'operazione di *leasing* nelle possibili varianti che di volta in volta si presentano nella prassi nego-

<sup>37</sup> Che sono comprensivi, precisa Cass. sez. un. 5 ottobre 2015, n. 19785, «in parte, del costo del bene ed in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale». Più compiutamente Cass. 2 novembre 1998, n. 10926: «l'obbligazione di pagamento del canone da parte dell'utilizzatore costituisce il corrispettivo del godimento del valore d'uso del bene che il concedente ha dal canto suo l'obbligo di procurargli, mentre è nella commisurazione del costo complessivo dell'operazione per l'utilizzatore che trova compenso l'anticipazione fatta dal concedente attraverso l'acquisto del bene preso il fornitore».



ziale, sotto il profilo dell'«interesse primario al godimento del bene»<sup>38</sup>.

Dal momento che l'anticipazione del prezzo di vendita del bene ad opera del *lessor* consente al *lessee* di acquisirne le utilità fino ad esaurimento, oppure per un periodo inferiore alla sua vita economica e comunque per più esercizi, il valore del *right of use*, che risulta in tal modo acquisito al patrimonio aziendale dell'utilizzatore, insieme alle passività dovute per i canoni, non potranno rimanere estranei al suo bilancio.

In tale ottica tende a muoversi, senza però sclerotizzare la valutazione del contratto su questa o quella figura preconstituita, il principio contabile internazionale IFRS 16, nel quale evapora del tutto la tradizionale *summa divisio* tra diritti reali e diritti personali di godimento.

Tale distinzione resiste sotto il profilo del riequilibrio delle posizioni contrattuali, ambito in cui vengono in considerazione istituti e rimedi propri del diritto delle obbligazioni e dei contratti (dall'adempimento al risarcimento del danno, all'arricchimento senza causa, alla buona fede, dalla risoluzione alla meritevolezza degli interessi), ma sfuma ai fini della redazione del bilancio di esercizio. Superata infatti la teoria del bilancio quale strumento di tutela di creditori e soci, il che implicava per un verso la rilevanza della proprietà e dei (soli) beni suscettibili di esecuzione forzata, per l'altro l'adozione di criteri prudenziali di valutazione, al medesimo documento contabile è oggi richiesto di fornire ad una ben più ampia platea di *stakeholders* elementi conoscitivi sufficienti in ordine, non soltanto agli afflussi e deflussi di risorse finanziarie, ma anche alle utilità acquisite – se del caso attraverso rapporti obbligatori – ed impiegate nella gestione.

### 5. Possibile «creare un linguaggio franco comune tra diritti romanistici e diritto anglosassone»?

Una notazione in chiusura, giusto per cogliere – come dire? – un clima, una linea di tendenza attuale.

Prestando attenzione alle tematiche dell'informativa di bilancio e in particolare al trattamento contabile del contratto di *leasing*, il civilista si troverà senz'altro ad attraversare un territorio per lui inconsueto. Non per questo l'incursione è da ritenere fuori luogo. L'argomento, pur dominato da principi e regole della tecnica contabile, dai principi contabili internazionali, da un lessico e da uno

strumentario giuridico che sempre più attingono ad ambienti di *common law*, si dimostra comunque ricco di riferimenti ad istituti e categorie del diritto civile, a cominciare dal richiamo alla formula già richiamata della «sostanza dell'operazione o del contratto» (art. 2423-*bis*, co. 1, n. 1-*bis*, c.c.).

Se l'analisi funzionale del *leasing* lascia intravedere un'operazione finanziaria volta all'acquisto di una situazione di godimento che, al di là della titolarità e di talune distinzioni sedimentate nell'esperienza giuridica italiana, valorizza la fruizione dei beni quale indice di qualificazione delle situazioni di appartenenza, il *right of use* cui fanno riferimento i principi contabili internazionali ripropone sullo sfondo la questione a suo tempo posta da Tullio Ascarelli, che assegnava al comparatista il compito di «creare un linguaggio franco comune tra diritti romanistici e diritto anglosassone»<sup>39</sup>.

A quest'ultimo guarda con crescente attenzione, anche in base ad esplicite previsioni normative, la cultura economico-aziendale e la prassi contabile.

Ma anche il civilista, su molti argomenti, è ormai avvezzo a parlare inglese. E neppure lui può più sottrarsi al compito già lucidamente enunciato dall'insigne giurista. Con quali esiti sulla tenuta delle categorie tradizionali e dei fondamenti del sapere civilistico<sup>40</sup>, si avrà modo di verificarlo in un futuro forse neanche troppo lontano.

<sup>39</sup> T. ASCARELLI, *Saggi giuridici*, cit., p. 106, osservava: «Il diritto inglese si fonda su una serie di strumenti giuridici meravigliosamente affinati onde rispondere a esigenze moderne, ignora a sua volta strumenti e concetti che sembrano elementari al giurista continentale che a sua volta ignora tali strumenti. Ne deriva una reale diversità di linguaggio. Compito del comparatista odierno è quello di creare un linguaggio franco comune tra diritti romanistici e diritto anglosassone». Obiettivo che nello specifico del tema qui esaminato sembra oggi perseguibile in base a quel che scrive A. NERVI, *Beni, proprietà, contratto e giustizia ecologica. Qualche riflessione sul diritto di proprietà*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019, 1, p. 10: «Il tema della proprietà può costituire un punto di incontro e dialogo particolarmente fecondo tra esperienze giuridiche diverse. Anche la contrapposizione tra sistemi di *civil law* e sistemi di *common law*, ovvero – se si preferisce – quella tra proprietà come situazione soggettiva assoluta e proprietà come rapporto giuridico connotato da un fascio di utilità, è in fase di progressivo superamento, come si può facilmente riscontrare con un esame anche sommario della recente letteratura internazionale».

<sup>40</sup> Sulla «forza condizionante» delle vecchie categorie cfr. N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 219.

<sup>38</sup> Così Cass., Sez. un. 5 ottobre 2015, n. 19785.

